SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 674)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1969 (V. Stampato n. **598**)

presentato dal Ministro della Difesa
(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 1969

Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1º marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni ».

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la legge 1º marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.